Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. **1436**.

Istituzione della facoltà di lettere e filosofia presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato « G. Cuomo » di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199, con la quale è stata disposta la statizzazione dell'istituto pareggiato suddetto;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto intese ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto e l'istituzione di una facoltà di lettere e filosofia;

Veduto il decreto 6 agosto 1968, n. 17393/2, con il quale il prefetto di Salerno, ha costituito il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari tra il comune di Salerno e l'amministrazione provinciale e ne ha approvato lo statuto;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il predetto consorzio per il mantenimento della facoltà di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte menzionate;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno intesa al finanziamento della facoltà di lettere e filosofia, che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'istituto universitario stesso.

Art. 2.

Presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno, è istituita in aggiunta alla facoltà di magistero, indicata nella legge 8 marzo 1968, n. 199, la facoltà di lettere e filosofia. La facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per la suddetta facoltà di lettere e filosofia sono istituiti:

a) ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo;

b) ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, otto posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato « G. Cuomo » è abrogato ed è approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario statale nel testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — e contenente le norme relative alle facoltà di magistero e di lettere e filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 63. — GRECO

ALLEGATO « A »

Statuto dell'Istituto universitario

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto universitario di Salerno comprende le seguenti facoltà:

facoltà di magistero;
facoltà di lettere e filosofia.

TITOLO II

INSEGNAMENTO A TITOLO PRIVATO

Art. 2.

I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari. I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva. Il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva rimangono depositati presso la segreteria fino a quando il docente non richieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione.

Art. 3.

I programmi sono esaminati tempestivamente dalla facoltà competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nell'Istituto universitario di Salerno possono presentare il loro programma fino ad un mese prima della apertura dell'anno accademico e la facoltà provvede subito alla classificazione dei corsi.

Art. 4.

Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università è tenuto ad indicarli esattamente alla facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facoltà o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Art. 5.

Nel procedere alla classificazione dei corsi liberi il consiglio di facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto ed ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga dei locali sufficienti ed adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Art. 6.

Lo svolgimento dei corsi annuali può essere articolato attraverso lezioni, esercitazioni, colloqui e ricerche. Possono essere organizzati anche corsi interdisciplinari sulla base di programmi omogenei concordati da docenti di più insegnamenti, assistenti, borsisti e studenti.

Art. 7.

E' costituito per ciascun corso di laurea e di diploma un comitato di studi del quale saranno chiamati a farne parte i rappresentanti dei professori ufficiali, degli assistenti, borsisti e studenti secondo le modalità che saranno concordate fra le varie componenti universitarie.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Facoltà di magistero

Art. 8.

La facoltà di magistero conferisce:

laurea in materie letterarie;
laurea in pedagogia;
laurea in lingue e letterature straniere;
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 9.

a) Laurea in materie letterarie:

durata del corso degli studi: quattro anni;
titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Archeologia;
2) Antropologia culturale;
3) Biblioteconomia e bibliografia;
4) Civiltà greca;
5) Diritto scolastico italiano e comparato;
6) Filologia dantesca;
7) Filologia germanica;
8) Filologia italiana;
9) Filologia romanza;
10) Filosofia della scienza;
11) Filosofia della storia;
12) Filosofia morale;
13) Grammatica latina;
14) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
15) Letteratura cristiana antica;
16) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
17) Letteratura latina medioevale;
18) Letteratura umanistica;
19) Lingua e letteratura greca;
20) Paleografia e diplomatica;
21) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
22) Sociologia;
23) Storia contemporanea;
24) Storia dei partiti e movimenti politici;
25) Storia del Cristianesimo;
26) Storia della costituzione romana;
27) Storia della Chiesa;
28) Storia della critica;
29) Storia della grammatica e della lingua italiana;
30) Storia della musica;
31) Storia della pedagogia;
32) Storia dell'arte contemporanea;
33) Storia dell'arte medioevale e moderna;
34) Storia delle dottrine politiche;
35) Storia delle tradizioni popolari;
36) Storia del mezzogiorno;
37) Storia del Risorgimento;
38) Storia del teatro e dello spettacolo;
39) Storia economica;
40) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici.

Il terzo anno di corso di « Geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di « Storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, il cui insegnamento sarà impartito ogni anno come corso indipendente; gli altri due anni devono essere dedicati alla storia medioevale ed alla storia moderna, il cui insegnamento verrà impartito ad anni alterni. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina (dall'italiano in latino), una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

La prova scritta di lingua straniera dovrà essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 10.

b) Laurea in pedagogia:

durata del corso degli studi: quattro anni;
titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia culturale;
2) Civiltà greca;
3) Diritto scolastico italiano e comparato;
4) Estetica;
5) Filologia germanica *;
6) Filologia romanza;
7) Filosofia della religione;
8) Filosofia della scienza;
9) Filosofia della storia;
10) Filosofia morale;
11) Igiene;
12) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
13) Letteratura cristiana antica;
14) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
15) Letteratura umanistica;
16) Lingua e letteratura greca;
17) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
18) Psicologia;
19) Psicologia dell'età evolutiva;
20) Sociologia;
21) Sociologia dell'educazione;
22) Storia contemporanea;
23) Storia dei partiti e movimenti politici;
24) Storia del cristianesimo;
25) Storia della filosofia;
26) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
27) Storia della grammatica e della lingua italiana;
28) Storia della musica;
29) Storia della pedagogia;
30) Storia della scuola;
31) Storia dell'arte medioevale e moderna;
32) Storia delle dottrine politiche;
33) Storia delle tradizioni popolari;
34) Storia del Risorgimento;
35) Storia del teatro e dello spettacolo;
36) Storia economica.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina (dal latino in italiano) una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

La prova scritta di lingua straniera dovrà essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 11.

c) Laurea in lingue e letterature straniere:

durata del corso degli studi: quattro anni;

titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o della scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dell'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia culturale;
2) Civiltà greca;
3) Diritto scolastico italiano e comparato;
4) Filosofia;
5) Filosofia della storia;
6) Filosofia morale;
7) Letteratura cristiána antica;
8) Letteratura umanistica;
9) Lingua e letteratura araba;
10) Lingua e letteratura greca;
11) Lingua e letteratura ispano-americana;
12) Letteratura nord-americana;
13) Lingua e letteratura portoghese;
14) Lingua e letteratura russa;
15) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
16) Pedagogia;
17) Sociologia;
18) Storia contemporanea;
19) Storia dell'arte medioevale e moderna;
20) Storia della critica;
21) Storia della filosofia;
22) Storia delle dottrine politiche;
23) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici.

Nel corso biennale di « Storia » un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera cui intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere.

Egli può, inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua e letteratura straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera quadriennale nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Tale prova, di cultura generale, verrà sostenuta dallo studente nel quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto (scritti ed orali) relativi alla lingua straniera prescelta per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso a sostenere ciascuna delle prove orali della lingua a corso quadriennale lo studente dovrà superare una prova scritta, nella stessa lingua, gradualmente progressiva.

Lo studente, inoltre, dovrà superare una prova scritta nella lingua straniera biennale prima della seconda prova orale.

L'esame delle altre due lingue consisterà soltanto in una prova orale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 12.

d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari:

durata del corso degli studi: tre anni;

titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta.

La prova scritta di lingua straniera dovrà essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa.

L'esame scritto di pedagogia per i diplomandi ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sarà ammesso se non avrà superato tutti gli altri esami del corso.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 13.

Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

Le prove scritte di italiano e di latino si sostengono quando l'insegnamento ad esse relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni, la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuto con esito positivo.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema proposto dal candidato d'accordo con il professore della materia scelta dal candidato fra quelle su cui ha sostenuto l'esame.

L'argomento della dissertazione deve essere o letterario o storico o filosofico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere, l'argomento della dissertazione deve essere svolto sulla letteratura straniera fondamentale seguita per quattro anni.

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 15.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in:

lettere;
filosofia;
lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Art. 16.

Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Art. 17.

a) Laurea in lettere:

il corso di studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Complementari:

1) Filologia classica;
2) Filologia bizantina;
3) Grammatica greca e latina;
4) Storia del Risorgimento;
5) Paleografia e diplomatica;
6) Storia del Cristianesimo;
7) Storia della letteratura latina medioevale;
8) Biblioteconomia e bibliografia;
9) Filologia germanica;
10) Letteratura umanistica;
11) Storia dei partiti e movimenti politici;
12) Storia della lingua italiana;
13) Storia delle religioni;
14) Archivistica;
15) Storia contemporanea;
16) Antichità medioevale;
17) Paleografia greca;
18) Paleografia latina;
19) Letteratura cristiana antica;
20) Filosofia del linguaggio;
21) Filosofia della storia;
22) Lingua e letteratura francese;
23) Lingua e letteratura spagnola;
24) Lingua e letteratura inglese;
25) Lingua e letteratura tedesca;
26) Sociologia;
27) Storia della filosofia antica;
28) Storia della filosofia medioevale;
29) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
30) Antichità greche e romane;
31) Antichità pompeiane ed ercolanesi;
32) Storia della musica;
33) Storia delle dottrine economiche;
34) Storia delle dottrine politiche;
35) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
36) Storia del teatro e dello spettacolo;
37) Storia dell'arte contemporanea;
38) Filologia dantesca;
39) Storia della Chiesa;
40) Filologia italiana;
41) Storia delle tradizioni popolari;
42) Etruscologia ed antichità italiche;
43) Paletnologia.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve, inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio, può, però, lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, che consiste in una traduzione dall'italiano in latino.

Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Art. 18.

L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato tra quelle su cui ha sostenuto l'esame e pertinente alla facoltà, ed in una discussione orale sulla dissertazione scritta, che non si intende limitata al contenuto di quella, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

Art. 19.

I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami.

Indirizzo classico:

Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia romana o storia greca, glottologia, archeologia e storia dell'arte greca e romana, un insegnamento a scelta dello studente, prova scritta di traduzione latina.

Indirizzo moderno:

Letteratura italiana, letteratura latina, storia medioevale, storia moderna, geografia, filologia romanza, storia dell'arte medioevale e moderna, prova scritta di traduzione latina.

Art. 20.

b) laurea in filosofia:

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1) Storia della filosofia antica;
2) Storia della filosofia medioevale;
3) Storia delle religioni;
4) Storia del Cristianesimo;
5) Storia della Chiesa;
6) Storia del Risorgimento;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Storia delle dottrine economiche;
9) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
10) Estetica;
11) Filosofia della scienza;
12) Filosofia della storia;
13) Filosofia del linguaggio;
14) Storia contemporanea;
15) Filosofia della religione;
16) Sociologia;
17) Storia della critica dell'arte;
18) Storia greca;
19) Storia economica;
20) Storia della pedagogia;
21) Storia della scienza e della tecnica.

Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facoltà.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato tra quelle su cui ha sostenuto l'esame e pertinente alla facoltà, ed in una discussione orale sulla dissertazione scritta che non si intende limitata al contenuto di quella ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

Art. 22.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami: filosofia teoretica, storia della filosofia, pedagogia, psicologia, filosofia morale, due insegnamenti complementari.

Art. 23.

c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

Complementari: (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Filologia romanza;
6) Filologia germanica;
7) Storia della lingua italiana;
8) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
9) Storia della musica;
10) Storia del teatro e dello spettacolo;
11) Letteratura nord-americana;
12) Lingua e letteratura russa;
13) Lingua e letteratura portoghese;
14) Storia dei partiti politici;
15) Storia della filosofia;
16) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
17) Storia contemporanea;
18) Storia del Cristianesimo;
19) Storia del Risorgimento;
20) Storia dell'arte contemporanea.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguita per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente dovrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Art. 24.

La tesi di laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà essere redatta in italiano ed integrata da un colloquio nella lingua prescelta come prima lingua dallo studente. Lo studente ha facoltà di redarre la dissertazione scritta nella lingua prescelta.

TITOLO IV

Biblioteca ed istituti scientifici

Art. 25.

Alla facoltà di magistero è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca è nominato dal direttore dell'istituto su proposta del consiglio di facoltà che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore della biblioteca sovrintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega del consiglio di facoltà secondo le norme da queste fissate.

Art. 26.

Presso la facoltà di magistero sono costituiti i seguenti istituti:

1) Istituto di lingua italiana e filologia romanza;
2) Istituto di lingue;
3) Istituto di storia;
4) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia;
5) Istituto di geografia;
6) Istituto di filosofia e storia della filosofia;
7) Istituto di filologia latina;
8) Istituto di storia dell'arte;
9) Istituto di legislazione scolastica.

Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.

Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso.

Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto.

Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio di facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo fra essi, il direttore dell'istituto, il quale resterà in carica tre anni.

Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto fra i professori incaricati.

La nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio di facoltà, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto.

Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Sullo

N. 186037 del repertorio

Atto di convenzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno tredici settembre in Salerno, nei locali del comune.

Innanzi a me dott. Antonio Pisani, notaio in Salerno, con studio al corso Garibaldi, 154, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Salerno e senza assistenza di testi, avendovi i comparenti di accordo rinunziato col mio consenso.

Si sono personalmente costituiti i signori:

cav. di gran croce Alfonso Menna, nato a Domicella (Avellino) il 28 settembre 1890, sindaco del comune di Salerno e Carbone avv. Diodato, nato a Palomonte il 21 aprile 1910, presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno, entrambi ivi domiciliati per la carica, legali rappresentanti del consorzio volontario fra l'amministrazione provinciale ed il comune di Salerno

per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in virtù dei poteri di rappresentanza e deliberativi loro conferiti dalla norma transitoria con *deliberazioni del comune di Salerno n.* 3896 in data 7 settembre 1968 e dell'amministrazione provinciale di Salerno n. 2781 del 6 settembre 1968, entrambe approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno nella seduta del 10 settembre 1968, prot. n.ri 19706 19707, Div. II, che, in copie xerografiche conformi, rilasciate da me notaio in data odierna, a quest'atto si allegano, rispettivamente sotto le lettere *A*) e *B*), previa lettura datane ai comparenti, nonchè con deliberazione del consorzio predetto n. 1 del 10 settembre 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno in data 13 settembre 1968, n. 19947, Div. II, che, in copia conforme, a questo atto si allega sotto la lettera *C*), previa lettura datane ai comparenti;

prof. dott. Gabriele De Rosa, nato a Castellammare di Stabia il 24 giugno 1917, commissario governativo dell'Istituto universitario di magistero di Salerno, ivi domiciliato per la carica e, quindi, legale rappresentante dell'istituto stesso, autorizzato ad intervenire in quest'atto giusta decreto n. 70 dell'11 settembre 1968 che, in copia conforme rilasciata dal direttore amministrativo dell'istituto medesimo, a quest'atto si allega sotto la lettera *D*), previa lettura datane ai comparenti.

Della identità personale dei costituiti io notaio sono certo.

Premesso

che con deliberazioni del consiglio provinciale di Salerno n. 312 dell'11 giugno 1968 e del consiglio comunale di Salerno n. 175 del 18 aprile 1968, è stato costituito un Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, retto dallo statuto approvato con decreto prefettizio del 6 agosto 1968, n. 17393/2;

che tale consorzio intende assicurare, in relazione ai provvedimenti di statizzazione dell'Istituto di magistero di Salerno, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 199, l'incremento degli studi universitari nella città e nella provincia di Salerno;

che gli scopi che il consorzio si prefigge di attuare sono il graduale finanziamento di nuove facoltà universitarie, provvedendo, altresì, ove necessario, alla costruzione, ampliamento di sedi universitarie, al finanziamento di posti di ruolo e di assistenti nelle istituende nuove facoltà e, in generale, a quanto altro necessario per il conseguimento di tale specifica finalità, con l'acquisto di materiali scientifici e didattici, finanziamento di ricerche o di studi di particolare interesse e di quant'altro occorre per il miglioramento degli studi universitari;

che l'Istituto universitario statale di magistero di Salerno risulta compreso fra gli istituti previsti dall'art. 1, n. 1 del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, e che, per tale sua specifica veste, ha già formulato il voto al Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione in un primo momento, di una facoltà di lettere e filosofia, accanto all'esistente facoltà di magistero per i corsi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere moderne;

che tale voto è stato preso in benevola considerazione dal Ministero della pubblica istruzione;

che il predetto istituto di magistero, in persona del suo legale rappresentante, ha invitato il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno a convenzionarsi con l'istituto medesimo, allo scopo di assumere gli obblighi opportuni e necessari per fronteggiare il finanziamento della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Tutto ciò premesso

I costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, quali legali rappresentanti del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, giusta menzionate ed allegate deliberazioni, considerato che il provvedimento richiesto dall'Istituto universitario di magistero, in persona del suo commissario governativo prof. dott. Gabriele De Rosa, rientra negli scopi e nelle finalità istitutive del consorzio, di accordo con esso prof. De Rosa e tutti nelle rispettive qualità, convengono alla stipula di questo atto di convenzione, nei patti che seguono contemplato e racchiuso:

Art. 1.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona del suo commissario governativo qui costituito prof. dott. De Rosa Gabriele, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e nelle forme di legge, istituisce la facoltà di lettere e filosofia, articolata nelle lauree in: *a*) lettere; *b*) filosofia; *c*) lingue e letterature straniere moderne.

Art. 2.

La facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e integrato con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, ed integrato con le successive modificazioni e dallo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Art. 3.

Per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, ed a totale carico del consorzio i seguenti posti:

professori di ruolo, n. 6;

assistenti ordinari, n. 8.

Art. 4.

Il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in persona dei suoi legali rappresentanti qui costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno l'ammontare complessivo annuo degli emolumenti tutti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; verserà, inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Art. 5.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. Verserà, inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Art. 6.

Sia i posti di professore di ruolo che quelli di assistente saranno destinati a quegli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attività didattico-scientifica della facoltà di lettere e filosofia, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad un insegnamento anche eventualmente diverso da quello in cui in un primo tempo è stato assegnato.

Art. 7.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga, altresì, a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia « esterni » che « interni » compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. A tale onere finanziario, nonchè alle spese annue per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia, sarà provveduto con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti della facoltà di lettere e filosofia e con il contributo dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Art. 8.

Il consorzio, come sopra rappresentato, inoltre, assume l'onere di fornire locali idonei per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia per la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non sarà disponibile il complesso edilizio universitario.

Art. 9.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, come sopra rappresentato, consente che le proprie attrezzature didattico-scientifiche vengano utilizzate per le attività e le iniziative della facoltà di lettere e filosofia e consente, altresì, che la predetta facoltà si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario in servizio.

Art. 10.

Allo statuto dell'istituto universitario di magistero statale di Salerno saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facoltà di lettere e filosofia, secondo le proposte formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 11.

La presente convenzione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 12.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, per il finanziamento della facoltà di lettere e filosofia, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 13.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed è esente dall'imposta sul bollo.

Del che il presente atto, letto ai costituiti e da essi approvato, sottoscritto e firmato nel margine dei fogli intermedi con me notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e consta di fogli quattro di cui pagine scritte nove e fin qui nella presente.

Alfonso MENNA - Gabriele DE ROSA - Diodato CARBONE
Antonio PISANI, *ufficiale rogante.*

Ufficio registro - Salerno, esatte L. *Esente*. Eseguita registrazione al n. 569, mod. 71/ME, addì 14 settembre 1968.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1968.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 91, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta n. 64246, in data 21 novembre 1968, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Alberto Marsico, presidente della citata commissione, e del dott. Luigi Lombardi, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, rispettivamente, con il dott. Luigi Lombardi, attuale direttore dell'ufficio predetto e con il dott. Biagio D'Angelo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Lombardi e il dott. Biagio D'Angelo sono nominati: il primo presidente della commissione provinciale per il collocamento di Caserta e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione — rispettivamente — del dottor Alberto Marsico e del dott. Luigi Lombardi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 235

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 dicembre 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 29 giugno 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1969)	14 gennaio 1969	13 luglio 1969
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 gennaio 1969)	23 gennaio 1969	22 luglio 1969
3. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1969)	7 gennaio 1969	6 luglio 1969
4. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1969)	20 gennaio 1969	19 luglio 1969
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al *mittente* (con *validità fino* al 17 gennaio 1969)	18 gennaio 1969	17 luglio 1969
6. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 gennaio 1969)	6 gennaio 1969	5 luglio 1969
7. Heptacloro, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1969)	31 gennaio 1969	30 luglio 1969
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1969)	28 gennaio 1969	27 luglio 1969
9. Lingotti in acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune, fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 gennaio 1969)	27 gennaio 1969	26 luglio 1969
10. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 gennaio 1969)	27 gennaio 1969	26 luglio 1969
11. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1969)	4 gennaio 1969	3 luglio 1969
12. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1969)	2 gennaio 1969	1° luglio 1969
13 Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1969)	20 gennaio 1969	19 luglio 1969
14. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1969).	20 gennaio 1969	19 luglio 1969

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1969.

Autorizzazione temporanea alla produzione ed al commercio di formaggio provolone trattato con soluzione di esametilentetramina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visti i propri decreti in data 19 giugno 1963 e 1° giugno 1965;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1971 la produzione, per il commercio, di formaggio provolone che, in fase di lavorazione, abbia subìto l'immersione in una soluzione acquosa contenente un massimo dello 0,6 per mille di esametilentetramina.

Nel prodotto finito, posto in vendita, non dovranno residuare più di mg. 30 di esametilentetramina per chilogrammo di formaggio.

Roma, addì 22 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1981)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Dinavit » della ditta Laboratorio biofarmaceutico A. Saita, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4165/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 novembre 1960 con il quale è stata registrata al n. 17859 la specialità medicinale denominata « Dinavit » (flacone 20 compresse), a nome della ditta Laboratorio biofarmaceutico A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal deposito della stessa ditta produttrice Saita, ha avuto esito non favorevole in quanto l'acido adenosin-5'-trifosfato, mediante cromatografia su resina a scambio ionico è risultato presente soltanto su tracce non determinabili;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dinavit » (flacone 20 compresse), registrata al n. 17859 con decreto in data 8 novembre 1960, a nome della ditta Laboratorio biofarmaceutico A. Saita, con sede in Milano, via Dergano, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Cardiosandrina della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4164/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1949 con il quale è stata registrata al n. 2368 la specialità medicinale denominata « Cardiosandrina » (5 fiale da 2 ml); a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova, via S. Martino, 27, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole per i sottoindicati risultati ottenuti per 2 ml:

Vitamina C: per titolazione con iodio n/100: trovato mg. 43,3 (dichiarato mg. 50) (86,6 %);

Vitamina B1: col metodo spettrofotometrico al tiocromo, dopo ossidazione della vitamina C con eccesso di ferricianuro di potassio: trovato mg. 0,023 (dichiarato mg. 5) (0,5 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiosandrina » (5 fiale da 2 ml), registrata al n. 2368 con decreto in data 25 agosto 1949, a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova, via S. Martino, 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Antiba - Pomata tipo E » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 4169/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1957 con il quale è stata registrata al n. 12314 la specialità medicinale denominata « Antiba - Pomata tipo E » (barattolo di plastica da g. 40) a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio, 67, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della ditta produttrice, ha avuto esito non favorevole, in quanto, per 100 gr. di pomata lo iodio trovato è risultato g. 0,83 (dichiarato g. 2) (— 58,5 %) e le sostanze volatili trovate g. 8,40 (calcolate sulla composizione dichiarata, non meno di g. 17) (— 50,6 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiba - Pomata tipo E » (barattolo di plastica da g. 40) registrata al n. 12314 con decreto in data 6 marzo 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio, 67.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Vita-Fer della ditta Fontanella con sede in Milano, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano. (Decreto di revoca n. 4168/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 settembre 1949 con il quale è stata registrata al n. 1007 la specialità medicinale denominata « Vita-Fer » (45 pillole), a nome della ditta Fontanella, con sede in Milano, via Donatello, 17, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione n. 60, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della ditta, ha avuto esito non favorevole, in quanto il prodotto, autorizzato in pillole, è stato trovato in confetti ed anche per i seguenti dati analitici ottenuti:

Per un confetto:

vitamina B1: con il metodo fluorimetrico al tiocromo: trovato g. 0,000066, pari all'11 % del dichiarato (g. 0,0006)

vitamina B2: con il metodo fluorimetrico diretto: trovato g. 0,00115 pari al 38 % del dichiarato (g. 0,003);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vita-Fer » (45 pillole), registrata al n. 1007 con decreto in data 28 settembre 1949, a nome della ditta Fontanella, con sede in Milano, via Donatello, 17, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Omnia-Vit-B12 della ditta Nimiz, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4166/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 luglio 1958 con i quali è stata registrata ai nn. 2554 e 2554/1 la specialità medicinale denominata « Omnia-vit-B12 » (10 flaconcini da 5 cc. uso orale per adulti) e la serie della medesima (10 flaconcini da 5 cc. uso orale per bambini), a nome della ditta Nimiz, con sede in Milano, via Generale Fara, 8, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità, su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta, ha avuto esito non favorevole per i sottoindicati dati analitici ottenuti:

1) *flaconi per adulti*: *in 5 ml.*:

vitamina A trovato: tracce (dichiarato 1000 U.I.);

vitamina B1 trovato: mg. 0,65 (dichiarato mg. 3) (— 78 %);

vitamina B2 trovato: mg. 0,15 (dichiarato mg. 0,3) (— 50 %);

vitamina B6 trovato: mg. 30,35 (dichiarato mg. 0,3) (+ 16 %);
vitamina C trovato: mg. 36 (dichiarato mg. 50) (— 28 %);
2) *flaconi per bambini*: *in* 5 *ml.*:
vitamina A trovato: U.I. 3700 (dichiarato 4000 U.I. (— 7,5 %);
vitamina B1 trovato: mg. 0,4 (dichiarato mg. 1,5) (— 73 %);
vitamina B2 trovato: mg. 0,07 (dichiarato mg. 0,2) (— 65 %);
vitamina B6 trovato: mg. 0,15 (dichiarato mg. 0,1) (+ 50 %);
vitamina C trovato: mg. 22 (dichiarato mg. 25) (— 12 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale e la serie della medesima non hanno corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Omnia-vit-B12 » (10 flaconcini da 5 cc. uso orale per adulti) e della serie della medesima (10 flaconcini da 5 cc. uso orale per bambini), registrate ai nn. 2554 e 2554/1, rispettivamente, con i decreti, in data 18 luglio 1958, a nome della ditta Nimiz, con sede in Milano, via Generale Fara, 8.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Atipasi della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 4167/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1955 con il quale è stata registrata al n. 10.587 la specialità medicinale denominata « Atipasi » (scatola con 4 fiale da 1 ml.), a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via San Carlo, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della ditta, ha avuto esito non favorevole per i sottoindicati risultati analitici ottenuti:

Cocarbossilasi: mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 18,3 per fiala che, calcolate come tiamin-difosfato cloruro (PM : 460,8) corrispondono a mg. 84, pari al 42 % del dichiarato;

Adenosin-5'-trifosfato: mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 0,6 per fiala che, calcolate come acido adenosin-5'-trifosforico (P.M. : 507,2), corrispondono a mg. 3 pari al 6 % del dichiarato;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atipasi » (scatola con 4 fiale da 1 ml.), registrata al n. 10.587 con decreto in data 30 novembre 1955, a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via San Carlo, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 1787 del 7 marzo 1968, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trento la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione;

Viste le designazioni effettuate dal Commissario del Governo di Trento con nota del 29 novembre 1968, n. 4227/14.2;

Decreta:

I signori dott. Sergio Pecchiari, dott. Natale Bacia e rag. Giovanni Cerlenco, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal Commissario del Governo di Trento, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 7024 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, numero 655;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di L'Aquila con nota del 13 novembre 1968, n. 2645;

Decreta:

I signori Livio Gobbo, Giuseppe Iurissevich e Depangher Olivo, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di L'Aquila sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 11410 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare.

Visto il decreto ministeriale n. 7875 in data 23 dicembre 1966, con il quale venne chiamato a far parte della predetta commissione regionale il vice prefetto vicario dott. Raffaele Boselli, in sostituzione del dottore Umberto Grieco;

Vista la lettera n. 10.3.18575 in data 29 novembre 1968, con la quale il prefetto di Milano ha designato quale membro della citata commissione regionale il vice prefetto dott. Mario De Rosa, in sostituzione del dott. Raffaele Boselli;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Mario De Rosa, designato dal prefetto di Milano, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia, in sostituzione del dottore Raffaele Boselli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1966, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Cagliari con nota del 22 novembre 1968, n. 03689;

Decreta:

I signori dott. Settimio Piras, Ugo De Marinis e Pietro Favaron, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Cagliari sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Classificazione della provincia di Pordenone ai fini della determinazione della qualifica del segretario titolare.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 15 luglio successivo, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province, in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 successivo, con la quale è stata istituita la provincia di Pordenone e delimitata la circoscrizione territoriale della stessa, già facente parte della provincia di Udine;

Visti i dati, forniti dall'Istituto centrale di statistica, dai quali risulta che la superficie della nuova provincia è di km² 2302,33 e la popolazione residente, calcolata al 15 ottobre 1961, data dell'ultimo censimento generale, è di 238.353 abitanti;

Ritenuto che, per effetto delle descritte variazioni territoriali ed in base alla tabella *B*, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, alla nuova provincia di Pordenone deve essere assegnato un segretario generale di seconda classe;

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè la tabella *B*, allegata alla legge stessa;

Decreta:

La provincia di Pordenone è assegnata, ai fini della attribuzione della qualifica del segretario titolare, alla classe seconda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1669)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Nomina di un componente del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco, con riserva di chiamare a farne parte con successivo provvedimento il rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria e i tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria non appena fossero pervenute le relative designazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968, con cui i rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro sono stati nominati componenti del comitato in parola;

Vista la lettera n. 1036 del 14 novembre 1968, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ha designato il suo rappresentante nel detto consesso nella persona dell'avv. Michele Cozza;

Decreta:

Ai sensi dell'articolo 9, n. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 503, l'avv. Michele Cozza è nominato componente del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria in rappresentanza del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(1628)

DECRETO PREFETTIZIO 13 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente presso il consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Atteso che il dott. Francesco Pugliese, nominato con decreto prefettizio n. 5130 del 26 marzo 1968, componente-rappresentante dell'I.N.A.M. in seno al Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, ha lasciato l'incarico ricoperto presso il predetto istituto e in conseguenza cessa dalla carica suindicata;

Vista la designazione per la occorrente sostituzione fatta dall'I.N.A.M. con lettera n. 9/3391 in data 30 gennaio 1969;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Pugliese è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità di Roma, quale rappresentante dell'I.N.A.M., il dott. Aldo Goldoni.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il prefetto: ADAMI

(1612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Falconara

(Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Monte San Vito (Ancona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Falconara (Ancona) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 3 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 in data 27 luglio 1965.

(1926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1969, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.041.608, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.607.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942)

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.652.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.343.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1852)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.778.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1853)

Autorizzazione al comune di Palazzo S. Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Palazzo S. Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.675.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.789.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.335.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.649.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1969, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.997.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1862)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1969, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.764.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.880.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.731.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.619.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.581.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.301.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.516.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. Red. 3,50 % (1934)	255393 (nuda proprietà)	Sanacore Grazia di Saverio, moglie di Buonasorte Francesco, dom. a Menfi (Agrigento). *Annotazione*: vincolate come dote della titolare e l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Sanacore Saverio fu Salvatore, e Callaci Anna fu Baldassare, dom. in Menfi (Agrigento), giusta l'atto 26 gennaio 1930, rogato Valenti, notaio in Menfi	24.700

Roma, addì 12 febbraio 1969

(1538)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazioni al decreto di autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Martino »

Con decreto n. 1007 del 7 febbraio 1969 l'amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegneranno le bottiglie da 1 litro e 1/2 litro dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « S. Martino », che sgorga dalle sorgenti site in località Bagni di S. Martino nel comune di Codrongianos (Sassari), nonchè a riportare sulle etichette stesse la nuova analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica.

Tali etichette di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 17,3 × cm. 9, stampate su carta bianca con bordo rosso-bleu e con diciture in caratteri rossi e bleu, saranno suddivise in tre riquadri.

Nella parte superiore dell'etichetta si leggerà « acqua minerale di S. Martino » mentre, nella parte inferiore, tra due identici stemmi della città di Sassari, « Azienda Provinciale Acqua Minerale Naturale S. Martino A.P.A.M. 07100 Sassari, viale Dante 6 ».

Nel riquadro laterale sinistro, in alto, si leggerà « Alcalina Bicarbonato Sodica. Batteriologicamente pura ». Saranno poi riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche, secondo l'analisi eseguita, nell'estate 1964, dal prof. Elio Farina dell'istituto di chimica generale dell'Università di Sassari, e nella metà superiore del riquadro laterale destro, i dati relativi alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo la medesima analisi del predetto prof. Elio Farina. Nella metà inferiore del riquadro laterale destro figurerà il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 12 maggio 1966 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Sassari. Infine, la dicitura « L'acqua è addizionata di gas acido carbonico ». Sul bordo sinistro dell'etichetta si leggerà « Provincia di Sassari - Comune di Codrongianos », e sul bordo destro saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione ministeriale.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto.

(1382)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « La Galvanina »

Con decreto n. 1008 del 7 febbraio 1969 la S.p.a. « La Galvanina », con sede in Rimini (Forlì), via La Stretta, 97, è autorizzata a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « La Galvanina », che sgorga in territorio del comune di Rimini (Forlì).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, con bordi in colore verde pisello, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11 per i recipienti da un litro e di cm. 13 × cm. 7,7 per quelli da mezzo litro, suddivise in tre riquadri, delimitate da un motivo architettonico.

In alto si leggerà: « Antica Fonte Romana », in caratteri neri su fondo verde, « Galvanina », in caratteri rossi su fondo bianco con cornice bianca e rosa « Acqua minerale », in caratteri neri su fondo verde.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, su fondo bianco ed in caratteri marrone e rosso, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 18 luglio 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » ed infine « S.p.a. La Galvanina ».

Nel riquadro centrale figurerà il disegno rappresentante la antica fonte, e sotto si leggerà « ottima da tavola », (in caratteri neri su fondo verde) « Digestiva - Diuretica », (in caratteri rossi su fondo bianco e verde).

Nel riquadro laterale destro, su fondo bianco ed in caratteri rosso e marrone, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 23 luglio 1968 dal prof. Luigi Bianchi direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, le notizie storiche ed artistiche riguardanti la fonte, che già figuravano sull'etichetta del citato decreto n. 151, ed infine, « Rimini (Forlì) ».

Sul bordo inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione alla vendita.

Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(1373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 1080/67, n. 15/68 e n. 122/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1-1-68 al 4-1-68	dal 5-1-68 al 31-1-68	dal 1-2-68 al 29-2-68
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:			
		- di orzo:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:			
	ex 19	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 1,1%	5,676	5,676	5,926
	ex 19	- - - altra	3,574	3,574	3,731
	20	- - altre	3,574	3,574	3,731
		- di avena:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:			
	ex 23	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2% in peso	5,184	5,832	5,846
	ex 23	- - - altra	3,264	3,672	3,681
	24	- - altre	3,264	3,672	3,681

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-68 al 4-1-68	dal 5-1-68 al 31-1-68	dal 1-2-68 al 29-2-68
11.01-E		Farine di cereali, altre:			
		- di granturco:			
		- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:			
	ex 31 ex 36	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	5,804	5,804	5,952
	ex 31 ex 36	- - - altra	3,655	3,655	3,747
	32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,085	4,085	4,188
	34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	3,655	3,655	3,747
	ex 42	- di miglio	1,341	1,341	2,495
	44	- di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:			
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):			
		I. di frumento:			
	026 002	- cereali mondati	5,241	5,241	5,561
	030 004	- cereali perlati	5,241	5,241	5,561
	031 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	5,241	5,241	5,561
		- fiocchi:			
	033 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	5,241	5,241	5,561
	036 019	- - altri	5,241	5,241	5,561
		II. di segala:			
		- semole e semolini:			
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,724	3,724	3,758
	039	- - altri	3,724	3,724	3,758
	040	- cereali mondati	3,724	3,724	3,758
	042	- cereali perlati	3,724	3,724	3,758
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3,724	3,724	3,758
		- fiocchi:			
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,724	3,724	3,758
	048	- - altri	3,724	3,724	3,758
		III. di altri cereali:			
		a. fiocchi di orzo e di avena:			
		- di orzo:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 050	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1 % in peso	6,307	6,307	6,584
	ex 050	- - - altri	3,574	3,574	3,731
	052	- - altri	3,574	3,574	3,731

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-68 al 4-1-68	dal 5-1-68 al 31-1-68	dal 1-2-68 al 29-2-68
11.02 (segue)		- di avena:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 054	- - - di un tenore in volumi inferiore allo 0,1 %	6,400	7,200	7,218
	ex 054	- - - di un tenore in volumi uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore od uguale all'1,5 %	4,800	5,400	5,414
	ex 054	- - - altri	3,264	3,672	3,681
	056	- - altri	3,264	3,672	3,681
		b. altri:			
		- semole e semolini:			
		- - di orzo:			
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 059	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1 % in peso	6,307	6,307	6,584
	ex 059	- - - - altri	3,574	3,574	3,731
	061	- - - altri	3,574	3,574	3,731
		- - di avena:			
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 062	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso	5,760	6,480	6,496
	ex 062	- - - - altri	3,264	3,672	3,681
	063	- - - altri	3,264	3,672	3,681
		- - di granturco:			
		- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:			
	ex 064	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	6,449	6,449	6,613
	ex 064	- - - - altri	3,655	3,655	3,747
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	4,085	4,085	4,188
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	3,655	3,655	3,747
	ex 070	- - di miglio	1,341	1,341	2,495
	072	- - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
		- cereali mondati:			
	018	- - di orzo	3,574	3,574	3,731
		- - di avena:			
	ex 083	- - - avena spuntata	3,264	3,672	3,681
	077	- - - altri	3,264	3,672	3,681
	078	- - di granturco	3,655	3,655	3,747
	ex 080	- - di miglio	1,341	1,341	2,495
	082	- - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
		- cereali perlati:			
		- - di orzo:			
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, senza talco	7,709	7,709	8,048
	ex 049	- - - altri	5,606	5,606	5,853
	087	- - di avena	3,264	3,672	3,681
	088	- - di granturco	3,655	3,655	3,747
	ex 090	- - di miglio	1,341	1,341	2,495
	092	- - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-68 al 4-1-68	dal 5-1-68 al 31-1-68	dal 1-2-68 al 29-2-68
11.02 (segue)		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:			
	051	- - di orzo	3,574	3,574	3,731
	ex 098	- - di avena	3,264	3,672	3,681
	099	- - di granturco	3,655	3,655	3,747
	ex 101	- - di miglio	1,341	1,341	2,495
	103	- - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
		- fiocchi:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	110	- - - di granturco	3,655	3,655	3,747
	ex 112	- - - di miglio	1,341	1,341	2,495
	114	- - - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
		- - altri:			
	122	- - - di granturco	3,655	3,655	3,747
	ex 124	- - - di miglio	1,341	1,341	2,495
	126	- - - di sorgo o di durra	3,320	3,320	3,404
		B. germi di cereali, anche sfarinati:			
	ex 131 132	- di frumento	1,285	1,285	1,363
	ex 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	0,896	0,896	0,919
11.07		Malto, anche torrefatto:			
		- non torrefatto:			
		- - di frumento:			
	15	- - - presentato sotto forma di farina	9,146	9,146	9,705
	18	- - - altro	6,834	6,834	7,251
		- - di orzo:			
	21	- - - presentato sotto forma di farina	6,237	6,237	6,511
	24	- - - altro	4,660	4,660	4,865
		- - altro:			
	27	- - - presentato sotto forma di farina	6,237	6,237	6,511
	30	- - - non nominato	4,660	4,660	4,865
		- torrefatto:			
	09	- - di frumento	7,964	7,964	8,451
	10	- - di orzo	5,431	5,431	5,670
	13	- - altro	5,431	5,431	5,670
ex 11.08-A		Amidi e fecole:			
	01	I. amido di granturco	2,004	2,004	2,030
		II. fecola di patate:			
	03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e delle bozzime	2,004	2,004	2,030
	07	- altra	2,004	2,004	2,030

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-68 al 4-1-68	dal 5-1-68 al 31-1-68	dal 1-2-68 al 29-2-68
ex 11.08-A (segue)		IV. altri:			
		- di cereali:			
	09	- - di frumento	2,255	2,255	2,737
	12	- - altri	2,004	2,004	2,030
	16	- non nominati	2,004	2,004	2,030
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:			
	ex 02 ex 07	- di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,100	4,100	4,976
	ex 05 ex 10	- altri, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63% in peso	2,490	2,490	2,522
ex 17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:			
		II. altri:			
	23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,615	2,615	2,648
	24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio . .	2,004	2,004	2,030
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:			
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:			
		I. di cereali:			
		- di granturco o di riso:			
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso .	1,019	1,019	1,066
		- - altri:			
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,019	1,019	1,066
	10 27 34	- - - non nominati	1,019	1,019	1,066
		- di altri cereali:			
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso .	1,019	1,019	1,066
	03 38	- - altri	1,019	1,019	1,066
		B. altri:			
		I. di cereali:			
	45	- di granturco o di riso:	1,019	1,019	1,066
		- di altri cereali:			
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,019	1,019	1,066
	48	- - altri	1,019	1,019	1,066

(8769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-2-1968	2-2-1968	3/5-2-1968	6-2-1968	7-2-1968	8-2-1968	9-2-1968	10/12-2-1968	13-2-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.175,00	34.175,00	33.675,00
ex 10.01	03, 08, 11, 13 17	Frumento duro	33.456,25	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75
10.02	02, 03, 04, 06 07	Segala	23.237,50	23.237,50	23.237,50	23.237,50	23.237,50	22.487,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	22.906,25 (a)	22.906,25 (a)	22.906,25 (a)	22.906,25 (a)	23.406,25 (a)	23.781,25 (a)	23.781,25 (a)	23.781,25 (a)	23.781,25 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	22.643,75 (a)	22.206,25 (a)	22.206,25 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	23.018,75 (a)	22.643,75 (a)	22.206,25 (a)	22.206,25 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	15.031,25 (a)	15.031,25 (a)	15.031,25 (a)	14.562,50 (a)	15.187,50 (a)	15.187,50 (a)	15.187,50 (a)	15.187,50 (a)	15.625,00 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	19.743,75 (a)	19.743,75 (a)	19.743,75 (a)	19.743,75 (a)	19.181,25 (a)	19.181,25 (a)	18.712,50 (a)	18.712,50 (a)	18.712,50 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	38.000,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	58.012,50	58.768,75	58.331,25	58.331,25	58.331,25	58.331,25	58.331,25	58.331,25	58.331,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	14-2-1968	15/19-2-1968	20-2-1968	21-2-1968	22-2-1968	23-2-1968	24/26-2-1968	27-2-1968	28/29-2-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	33.675,00	33.675,00	33.675,00	33.675,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
ex 10.01	03, 08, 11, 13 17	Frumento duro	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75	34.018,75
10.02	02, 03, 04, 06 07	Segala	22.862,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	22.862,50	23.737,50	23.737,50
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	23.781,25 (a)	24.156,25 (a)	24.531,25 (a)	24.531,25 (a)	24.531,25 (a)	25.062,50 (a)	25.062,50 (a)	25.062,50 (a)	25.437,50 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.912,50 (a)	22.912,50 (a)	22.131,25 (a)	21.662,50 (a)	21.662,50 (a)	22.131,25 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	22.206,25 (a)	22.206,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	23.050,00 (a)	23.050,00 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	22.206,25 (a)	22.206,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	22.581,25 (a)	23.050,00 (a)	23.050,00 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	15.187,50 (a)	15.812,50 (a)	15.812,50 (a)	17.687,50 (a)	17.687,50 (a)	17.687,50 (a)	18.312,50 (a)	18.312,50 (a)	18.312,50 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	18.712,50 (a)	18.712,50 (a)	18.712,50 (a)	18.712,50 (a)	19.181,25 (a)	20.900,00 (a)	20.431,25 (a)	20.431,25 (a)	20.431,25 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,40	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50	48.187,50
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.525,00	38.043,75	38.043,75	38.043,75	38.043,75	38.043,75	38.043,75	39.750,00	39.750,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	58.331,25	58.331,25	58.331,25	58.768,75	58.768,75	58.768,75	58.768,75	58.768,75	58.768,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(11799)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-3-1968	2/4-3-1968	5-3-1968	6-3-1968	7/8-3-1968	9/12-3-1968	13/18-3-1968	19-3-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	34.893,75	34.893,75	34.893,75	34.893,75	34.268,75	34.268,75	34.268,75	33.487,50
ex 10.01	03, 08, 11, 13 17	Frumento duro	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00
10.02	02, 03, 04, 06 07	Segala	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75	24.268,75
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	25.906,25 (*a*)	25.906,25 (*a*)	25.531,25 (*a*)	25.531,25 (*a*)	25.531,25 (*a*)	25.906,25 (*a*)	25.906,25 (*a*)	25.187,50 (*a*)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	23.225,00 (*a*)	23.225,00 (*a*)	23.225,00 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.362,50 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.362,50 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)	23.768,75 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	18.312,50 (*a*)	18.312,50 (*a*)	18.312,50 (*a*)	18.781,25 (*a*)	18.781,25 (*a*)	18.781,25 (*a*)	19.250,00 (*a*)	19.250,00 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	20.431,25 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)	20.900,00 (*a*)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	48.406,25	48.406,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	47.781,25	48.406,25	48.406,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.143,75	51.143,75	51.143,75	51.143,75	51.143,75	51.143,75	51.818,75	51.818,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre *1967*, n. *901*, *convertito con modificazioni nella legge* 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	20-3-1968	21-3-1968	22-3-1968	23/25-3-1968	26-3-1968	27-3-1968	28/29-3-1968	30/31-3-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	33.487,50	34.175,00	34.175,00	34.175,00
ex 10.01	03, 08, 11, 13 17	Frumento duro	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10.02	02, 03, 04, 06 07	Segala	24.893,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.925,00	26.925,00	26.925,00
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)	24.625,00 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)	21.975,00 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granoturco altro	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)	23.768,75 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	19.250,00 (a)	19.250,00 (a)	19.250,00 (a)	20.031,25 (a)	20.031,25 (a)	20.031,25 (a)	20.031,25 (a)	20.031,25 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	20.900,00 (a)	20.900,00 (a)	20.900,00 (a)	20.900,00 (a)	20.900,00 (a)	20.900,00 (a)	21.681,25 (a)	21.681,25 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	41.375,00	43.300,00	43.737,50	43.737,50	43.737,50	44.218,75	44.218,75	44.700,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	59.312,50	59.800,00	59.800,00	59.800,00	60.768,75	60.768,75	60.768,75	60.768,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	51.818,75	51.818,75	51.818,75	51.818,75	51.818,75	51.818,75	51.818,75	51.818,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(12325)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-4-1968	2-4-1968	3-4-1968	4-4-1968	5/16-4-1968	17/18-4-1968	19-4-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato . . .	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	35.112,50	36.081,25	36.081,25
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	35.893,75	35.893,75	35.893,75	35.893,75	35.893,75	35.893,75	35.893,75
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	28.612,50	28.612,50
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	25.093,75 (a)	25.093,75 (a)	25.093,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	21.975,00 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	24.268,75 (a)	24.268,75 (a)	24.706,25 (a)	24.706,25 (a)	24.706,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	24.268,75 (a)	24.268,75 (a)	24.706,25 (a)	24.706,25 (a)	24.706,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	20.656,25 (a)	20.656,25 (a)	20.656,25 (a)	21.125,00 (a)	21.125,00 (a)	21.125,00 (a)	21.125,00 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	22.462,50 (a)	22.462,50 (a)	22.462,50 (a)	23.243,75 (a)	23.243,75 (a)	23.712,50 (a)	24.243,75 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	49.218,75	49.218,75	49.218,75	49.218,75	49.218,75	47.343,75	47.343,75
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	49.218,75	49.218,75	49.218,75	49.218,75	49.218,75	47.343,75	47.343,75
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	46.587,50	46.587,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61.668,75	61.668,75	61.668,75	61.668,75	61.668,75	61.668,75	61.668,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	52.631,25	52.631,25	52.631,25	52.631,25	52.631,25	50.606,25	50.606,25

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	20/23-4-1968	24-4-1968	25-4-1968	26-4-1968	27/29-4-1968	30-4-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato . . .	36.081,25	36.081,25	36.081,25	36.081,25	36.081,25	36.081,25
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	35.893,75	35.893,75	35.893,75	36.268,75	36.268,75	36.268,75
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.175,00	28.175,00
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)	25.468,75 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	21.818,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)	22.443,75 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)	25.581,25 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	21.750,00 (a)	22.375,00 (a)	22.375,00 (a)	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)	23.312,50 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	24.243,75 (a)	24.243,75 (a)	24.243,75 (a)	24.243,75 (a)	24.243,75 (a)	25.118,75 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75	47.343,75
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	46.587,50	46.587,50	46.587,50	46.587,50	45.975,00	45.975,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61.668,75	61.668,75	61.668,75	62.250,00	62.250,00	62.250,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	50.606,25	50.606,25	50.606,25	50.606,25	50.606,25	50.606,25

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per esame e per titoli, per il conferimento di duecentottantanove posti disponibili al 1° ottobre 1965 ai fini del passaggio anticipato di insegnanti di educazione fisica alla terza classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto

E' indetto il concorso per merito distinto, per esame e titoli, riservato ai professori di ruolo di educazione fisica in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, relativo a posti duecentottantanove, disponibili al 1° ottobre 1965, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera dei professori di ruolo *B* di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1965 appartengano al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, e 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso, il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande Prove e diario di esami (Commissioni)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi 25, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati al concorso si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

La data della prova scritta, che si svolgerà nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

L'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria della educazione fisica e i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata all'educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento di educazione fisica per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato. L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato nell'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni della commissione giudicatrice e della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 4.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3 comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio, la commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad

« ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi d'orario e ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli inerenti all'attività culturale dei candidati, la commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 5.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, non possono ripetere il concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori del concorso il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1965.

Art. 6.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1. — Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi 25, Roma, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1965 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina in ruolo (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedra, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1965;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2. — Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

Gli insegnanti già sottufficiali o militari di truppa possono presentare, in luogo della copia del foglio matricolare e della dichiarazione integrativa, il documento previsto dalla Circolare del Ministero della difesa-esercito n. 1615/DM/104/OM, in data 5 ottobre 1964 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 44 del 29 ottobre 1964);

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965, devono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione.

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola, nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito del concorso.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo del concorso, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi, 25, Roma, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1969
Registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 301

(1620)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06370 del 24 settembre 1968, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;
Quarta dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Lecce;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università degli studi di Messina;
Malaguzzi-Valeri prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università degli studi di Bari;
Tollemeto dott. Aldo, ufficiale sanitario del comune di Nardò.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Lecce.

Lecce, addì 11 febbraio 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1623)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3763 in data 31 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto igienista vacante presso il comune di Catania;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei veterinari e del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;
Piraneo dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Catania;
Romagnoli prof. Aldo, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria presso l'Università di Messina;
Panebianco prof. Felice, direttore dell'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Messina;
Amenta dott. Mario, veterinario comunale di Catania.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso questo ufficio.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e del comune interessato.

Catania, addì 31 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(1383)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 235 dell'8 aprile 1966 col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3497 in data 28 luglio 1967 col quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il successivo decreto n. 3441 in data 2 novembre 1968 col quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Rustichelli Renzo	punti	74,03
2. Musi Pietro	»	72,05
3. Ficarelli Roberto	»	69,93
4. Cherubini Giuseppe	»	66,36
5. Onfiani Marcello	»	65,03
6. Rossini Enrico	»	64,93
7. Cacciani Luigi	»	64,58
8. Ferrari Giovanni	»	61,84
9. Ovi Giorgio	»	59,25
10. Uccelli Mario	»	55,34
11. Pezzani Claudio	»	47,50
12. Degli Incerti Tocci Romano	»	47,29
13. Della Salda Vittorio	»	44,50
14. Gualandri Amos	»	44 —
15. Sassi Gesualdo	»	43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia, per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Rustichelli Renzo: 2ª condotta Reggio Emilia;
2) Musi Pietro: Reggiolo (condotta unica);
3) Ficarelli Roberto: Boretto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(1469)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2167 del 2 maggio 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, parzialmente modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale n. 310 in data 24 gennaio 1968, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le designazioni e le proposte formulate dai competenti organi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario - Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo di medicina veterinaria legale;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

Coelli dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero degli interni;

Pianetti dott. Giuseppe, veterinario condotto nel comune di Piazza Brembana.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Bergamo, alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo e dei comuni capi-consorzio interessati.

Bergamo, addì 6 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(1419)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.